

DEFINIZIONE ATTIVITÀ AGRICOLA

In quest'articolo vogliamo spiegarvi cosa si intende quando si parla di attività agricola! Basta lavorare all'aperto, a contatto con la natura per dirsi imprenditori agricoli?

Per rispondere a questa domanda, in linea con il dettato costituzionale, dobbiamo rivolgerci alla legge ordinaria, in particolare al codice civile che, all'articolo 2135, definisce imprenditore agricolo "chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse". Tenendo a specificare subito dopo che per coltivazione, selvicoltura e allevamento (le attività connesse le lasciamo al prossimo articolo) si intendono le attività volte alla cura di un ciclo biologico o di una parte importante del ciclo stesso. Non è necessario quindi, secondo l'ordinamento, un diretto sfruttamento della terra, ma è sufficiente che l'attività economica in questione si concluda con la produzione (e in certi casi la vendita, come si vedrà) di prodotti vegetali e animali e i loro derivati. Ribadire ciò non è scontato se facciamo riferimento a tutte quelle attività che nascono grazie allo sviluppo tecnologico e culturale degli ultimi tempi. Pensiamo, ad esempio, ad attività come la floricoltura o la coltivazione in serre e vivai che non si svolgono necessariamente all'aperto; oppure pensiamo alle coltivazioni <<fuori terra>> come quelle *idroponiche* e *aeroponiche*. Tutte queste possono essere considerate attività agricole così come specificato dall'ordinamento. Anche la Selvicoltura va intesa in questo modo, ovvero come attività produttiva e non di semplice cura degli ambienti boschivi. Essa cioè deve in ogni caso avere quale suo ultimo scopo il ricavo di beni materiali che in tal caso, come si sarà inteso, forniscono il connotato decisivo per poter parlare di attività agricola. Un'attività di mera conservazione del paesaggio, infatti, potrebbe rientrare in tutt'altra attività economica ed essere quindi sottoposta in vari aspetti ad una differente disciplina.

La faccenda poi muta leggermente, se pensiamo alla cura del bestiame. Si potrebbe quasi dire che l'ordinamento diventa più flessibile, proprio in virtù del fatto che l'allevamento del bestiame può

assumere varie forme e differenti scopi. Infatti oltre alle più tradizionali *zootecnia* (compresa quella di animali da cortile), *apicoltura* e *acquacoltura*, possono essere considerate attività agricole anche l'allevamento di cavalli da corsa e di razze canine (*cinotecnica*). Attività quest'ultime che non si concludono con la produzione di beni animali come carne, miele, latte e derivati e che apparentemente possono considerarsi escluse da quanto detto nell'articolo 2135 del Codice Civile.

Arrivati a questo punto, però, potremmo chiederci: e se con quello che ho prodotto volessi farci dell'altro, tipo marmellate, o formaggi? Ma soprattutto, se volessi vendere direttamente al consumatore ciò che ricavo o trasformo? È possibile farlo?

Ebbene, non è detto che in tali casi si è costretti ad avviare una nuova impresa, con nuove regole e nuovi obblighi da rispettare. Sono proprio queste le operazioni che la legge definisce come "attività connesse", che nell'esperienza pratica e quotidiana spesso sono inscindibili da tutto il ciclo economico agricolo. Soprattutto in certe realtà rurali più piccole e semplici, come ce ne sono nel nostro paese e l'ordinamento viene incontro anche ad esse.

Ad ogni modo, se sei già arrivato a questo punto, allora vuol dire che hai una passione per la natura nel cuore e non devi far altro che proseguire con la lettura del prossimo articolo!